



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti

WEBINAR AIDC: Amministratori giudiziari



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO

Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

- Legge 575/1965
- Legge 646/82
- D.L. 230/89
- D.L. 306/92
- Legge 94/2009
- D.L. 4/2010
- D.Lgs. 159/2011
- Legge 228/2012
- D.Lgs. 175/2014
- D.P.R. 177/2015
- Legge 161/2017



Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

Legge 575/1965

Misure di prevenzione

Fino alla approvazione della legge 646/82 disciplina le misure di prevenzione personali



Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

Legge 646/82

Legge Rognoni – La Torre

Introduce le misure di prevenzione patrimoniali

Nessuna indicazione sulla gestione dei beni, né sull'esistenza dell'amministratore giudiziario



Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

D.L. 230/89 (inserisce Artt. 2sexies, 2septies, 2opties)

ART. 2-SEXIES. - 1. CON IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE DISPONE IL SEQUESTRO PREVISTO DAGLI ARTICOLI PRECEDENTI IL TRIBUNALE NOMINA IL GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA E UN AMMINISTRATORE. L'AMMINISTRATORE HA IL COMPITO DI PROVVEDERE ALLA CUSTODIA, ALLA CONSERVAZIONE E ALL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI ANCHE NEL CORSO DEGLI EVENTUALI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE, SOTTO LA DIREZIONE DEL GIUDICE DELEGATO. 2. IL GIUDICE DELEGATO PUÒ ADOTTARE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA E DELLA SUA FAMIGLIA I PROVVEDIMENTI INDICATI NELL' ART. 47 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 , QUANDO RICORRANO LE CONDIZIONI IVI PREVISTE. EGLI PUÒ ALTRESÌ AUTORIZZARE L'AMMINISTRATORE A FARSI COADIUVARE, SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ, DA TECNICI O DA ALTRE PERSONE RETRIBUITE.

3. L'AMMINISTRATORE È SCELTO TRA GLI ISCRITTI NEGLI ALBI DEGLI AVVOCATI, DEI PROCURATORI LEGALI, DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI DEL DISTRETTO; SE PARTICOLARI ESIGENZE LO RICHIEDANO, PUÒ ESSERE NOMINATA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, PERSONA NON MUNITA DELLE SUDDETTE QUALIFICHE PROFESSIONALI. 4. NON POSSONO ESSERE NOMINATE LE PERSONE NEI CUI CONFRONTI IL PROVVEDIMENTO È STATO DISPOSTO, IL CONIUGE, I PARENTI, GLI AFFINI E LE PERSONE CON ESSE CONVIVENTI, NÉ LE PERSONE CONDANNATE AD UNA PENA CHE IMPORTI L'INTERDIZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DAI PUBBLICI UFFICI O COLORO CUI SIA STATA IRROGATA UNA MISURA DI PREVENZIONE."

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

D.L. 230/89 (inserisce Artt. 2sexies, 2septies, 2opties)

ART. 2-SEPTIES. - 1. L'AMMINISTRATORE NON PUÒ STARE IN GIUDIZIO, NÉ CONTRARRE MUTUI, STIPULARE TRANSAZIONI, COMPROMESSI, FIDEJUSSIONI, CONCEDERE IPOTECHE, ALIENARE IMMOBILI E COMPIERE ALTRI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL GIUDICE DELEGATO.

2. L'AMMINISTRATORE DEVE PRESENTARE AL GIUDICE DELEGATO, ENTRO UN MESE DALLA NOMINA, UNA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA SULLO STATO E SULLA CONSISTENZA DEI BENI SEQUESTRATI E SUCCESSIVAMENTE, CON LA FREQUENZA STABILITA DAL GIUDICE, UNA RELAZIONE PERIODICA SULL'AMMINISTRAZIONE, ESIBENDO, SE RICHIESTO, I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI; DEVE ALTRESÌ SEGNALARE AL GIUDICE DELEGATO L'ESISTENZA DI ALTRI BENI, CHE POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI SEQUESTRO, DI CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA NEL CORSO DELLA SUA GESTIONE.

3. EGLI DEVE ADEMPIERE CON DILIGENZA AI COMPITI DEL PROPRIO UFFICIO E, IN CASO DI INOSSERVANZA DEI SUOI DOVERI O DI INCAPACITÀ, PUÒ IN OGNI TEMPO ESSERE REVOCATO, PREVIA AUDIZIONE, DAL TRIBUNALE SU PROPOSTA DEL GIUDICE DELEGATO D'UFFICIO.

4. NEL CASO DI TRASFERIMENTO FUORI DELLA RESIDENZA ALL'AMMINISTRATORE SPETTA IL TRATTAMENTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL DIRIGENTE SUPERIORE

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

D.L. 230/89 (inserisce Artt. 2sexies, 2septies, 2octies)

ART. 2-OCTIES - 1. LE SPESE NECESSARIE O UTILI PER LA CONSERVAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SONO SOSTENUTE DALL'AMMINISTRATORE MEDIANTE PRELEVAMENTO DALLE SOMME DA LUI RISCOSE A QUALUNQUE TITOLO.

2. SE DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI NON È RICAVABILE DENARO SUFFICIENTE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUI AL COMMA PRIMO, LE STESSA SONO ANTICIPATE DALLO STATO, CON DIRITTO AL RECUPERO NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL BENE IN CASO DI REVOCA DEL SEQUESTRO. 3. NEL CASO SIA DISPOSTA LA CONFISCA DEI BENI, LE SOMME PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LUI SOSTENUTE PER I SUOI COADIUTORI E QUELLE DI CUI AL COMMA QUARTO DELL'ARTICOLO 2-SEPTIES SONO INSERITE NEL CONTO DELLA GESTIONE; QUALORA LE DISPONIBILITÀ DEL PREDETTO CONTO NON SIANO SUFFICIENTI PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE ANZIDETTE SPESE, LE SOMME OCCORRENTI SONO ANTICIPATE, IN TUTTO O IN PARTE, DALLO STATO, SENZA DIRITTO A RECUPERO. SE IL SEQUESTRO È REVOCATO, LE SOMME SUDDETTE SONO POSTE A CARICO DELLO STATO.

.... CONTINUA

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

D.L. 306/1992

art. 12 sexies (introdotto con D.L. 399/94)

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma ..., è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.



Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

D.L. 306/1992

art. 12 sexies (introdotto con D.L. 399/94)

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando



Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

D.L. 306/1992

Introduzione art. 3 quater L- 575/65

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.



Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

D.L. 306/1992

Introduzione art. 3 quater L- 575/65

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.



Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

Legge 94/2009

art. 2 comma 12 (albo amministratori giudiziari)

All'articolo 2sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonchè tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche Professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari».



Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

D.L. 4/2010 convertito con Legge 50/2010

Istituzione ANBSC e nuovo art. 2sexies



Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

D.Lgs. 159/2011 – Codice Antimafia



Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

Legge 228/2012 – Legge di stabilità 2013 –
commi dal 189 al 206



Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

D.Lgs. 175/2014

Art. 32 – nuovo art.51 comma 3bis (decorrenza 1.1.2014) –
Regime fiscale beni sequestrati



Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00

Evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: dalla legge Rognoni/La Torre al Codice Antimafia

Fonti normative

Legge 161/2017

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.



Venerdì, 6 maggio 2022 15.00 – 18.00